

Direzione Generale Archivi

Linee guida per la selezione della documentazione giudiziaria

IL GRUPPO DI LAVORO: ISTITUZIONE E OBIETTIVI

Il gruppo di lavoro è stato costituito con decreto del DG Archivi del 1.12.2016 (all. 1); ne sono componenti rappresentanti del Servizio Il Patrimonio archivistico della Direzione generale Archivi (Micaela Procaccia, dirigente, ed Elisabetta Reale), dell'Archivio di Stato di Torino (Maria Paola Niccoli e Leonardo Mineo) e dell'Archivio di Stato di Roma (Michele Di Sivo), due istituti che hanno particolarmente approfondito negli ultimi anni l'analisi delle problematiche connesse al settore degli archivi giudiziari¹, e Paolo Musio (ex cancelliere della Corte d'Assise di Roma), in modo da poter assicurare un opportuno confronto e una integrazione tra l'esperienza e le prassi degli uffici archivistici deputati alla tutela degli archivi statali² con quelle interne di produzione e gestione degli atti da parte degli uffici giudiziari.

Il progetto, che si inserisce in una ormai considerevole serie di precedenti iniziative già poste in essere per varie pubbliche amministrazioni statali e non statali dalla DGA nel quadro della propria attività istituzionale³, si riferisce al settore particolarmente complesso e delicato dell'amministrazione giudiziaria, per la quale, in ragione del rilievo dell'attività istituzionale svolta e delle problematiche attualmente riscontrate, risulta ancor più urgente l'esigenza di assicurare corrette e funzionali modalità di gestione dei propri archivi, presupposto indispensabile anche per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.

L'iniziativa si inquadra nel contesto delle competenze istituzionali dell'Amministrazione archivistica, riferendosi agli organi periferici del Ministero della Giustizia che, come tutti gli altri uffici statali, sono sottoposti alla vigente normativa sulla sorveglianza e la selezione della documentazione⁴.

La base di riferimento del lavoro è stata l'insieme di dati e informazioni in possesso della DGA riguardanti le diverse attività svolte nel tempo dalla medesima e dalle commissioni di sorveglianza attive presso i diversi uffici del settore: relazioni delle commissioni, elenchi di scarto, autorizzazioni agli scarti, precedenti interventi di elaborazione di massimari realizzati da alcuni uffici e altri studi di settore.

Da questo "stato dell'arte" su scala nazionale, che permette di avere a disposizione un ampio campo di informazioni, è scaturita con evidenza l'esigenza di elaborare un modello unitario di linee guida, a fronte dell'attuale presenza di vari strumenti adottati dagli uffici giudiziari, spesso non coerenti tra loro, per definire, partendo dall'esame di quelli esistenti, un modello indicativo di piano di conservazione e scarto, utile a individuare i tempi di conservazione e quindi quali atti possano essere

¹ L'Archivio di Stato di Torino ha ospitato il 15-16 gennaio 2010 e il 10 febbraio 2012 due seminari sulla selezione degli archivi giudiziari che videro, fra gli altri, la partecipazione di funzionari delle istituzioni giudiziarie torinesi, oltre a quella di numerosi archivisti di Stato.

² DPCM 171/2014, art. 21

³ <http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi>

⁴ In particolare il Dpr 37/2001 e il Dlgs 42/2004, articolo 20, comma 2; articolo 21, comma 1 lettera b); articolo 41, comma 5.

eliminati, e con quali scadenze temporali, e quali debbano invece essere conservati a tempo illimitato per il loro valore storico.

Data la complessità dell'ambito di riferimento, lo strumento realizzato si è tradotto in linee guida di ordine generale, valide per tutti gli uffici giudiziari, che possano fungere da riferimento per il buon funzionamento degli archivi e, in generale, del complesso apparato giudiziario.

Va inoltre considerato che il progetto si inserisce in un più vasto contesto di intervento di tutela e valorizzazione degli archivi giudiziari, che va dal censimento degli archivi già versati, agli interventi di digitalizzazione di processi particolarmente rilevanti.

METODOLOGIA

Nell'analisi della realtà archivistica dei principali organi (Pretura, Giudice di pace, Tribunale, Corte d'appello, Procura presso il Tribunale, Procura generale presso la Corte d'appello, Tribunale di sorveglianza, Tribunale dei minorenni) si è scelto di procedere considerando sia le funzioni assegnate *ope legis* (codici di procedura, regolamenti di attuazione, circolari del Ministero della giustizia) sia le pratiche di gestione negli archivi di deposito delle diverse strutture e negli Archivi di Stato dove la documentazione è già stata versata. Si è cercato dunque di rispondere alla necessità di stilare linee guida effettivamente rispondenti alle attività concrete delle diverse amministrazioni, per evitare una loro problematica applicabilità. Per sfruttare al meglio il patrimonio di competenze e conoscenze di quanti operano quotidianamente negli uffici giudiziari, l'attività del gruppo di lavoro, nella fase iniziale e in conclusione, è stata sottoposta all'attenzione di alcuni funzionari di cancelleria e magistrati. I loro suggerimenti si sono rivelati preziosi per la definizione di un quadro che, pur nell'omogeneità della cornice normativa e procedurale, si è rivelato invece assai diversificato quanto all'adozione delle pratiche archivistiche, anche nell'ambito dello stesso tipo di ufficio.

L'attività del gruppo di lavoro è stata così organizzata:

- a) Verifica dei versamenti effettuati dal 1960 al 2015 attraverso la rubrica della *Rassegna degli Archivi di Stato*;
- b) Esame degli inventari e dei fondi versati presso alcuni Archivi di Stato campione al fine di individuare le tipologie documentarie a livello di aggregazioni omogenee (fascicoli e serie) e verificarne, ove possibile, gli intrecci e le interrelazioni quando prodotte da uffici diversi ma in relazione alla medesima funzione;
- c) Esame preliminare dei massimari di conservazione e scarto predisposti nel corso degli anni da alcuni organi giudiziari;
- d) Acquisizione dei dati disponibili presso la Direzione Generale Archivi in merito agli scarti autorizzati;
- e) Definizione dei tempi di conservazione per ciascuna tipologia (3, 5, 10, 20, 30, 50 anni, illimitata).

LO STATO DEI VERSAMENTI

Pretura

I versamenti delle Preture presentano un quadro lacunoso e frastagliato, frutto anche del disposto del dpr 1409/1963 che aveva previsto l'insediamento delle commissioni di sorveglianza sugli archivi presso gli uffici giudiziari non inferiori ai Tribunali, riservando pertanto un presidio più episodico all'istituto pretorile, invece così capillarmente diffuso sul territorio nazionale, affidandolo a commissioni di scarto convocate *ad hoc*.

Dal 1960 risultano versati negli Archivi di Stato gli atti di circa 500 Preture, a fronte delle poco più di 900 previste dall'assetto giudiziario del 1941 (che era peraltro l'esito di una drastica riduzione degli uffici previsti dall'ordinamento del 1923). Ai frequenti casi di versamenti limitati all'acquisizione delle sole *Sentenze civili e penali* (soprattutto nel caso delle Preture soppresse e aggregate ai centri vicini), si registrano tuttavia numerosi versamenti di serie organiche come quelle del *Contenzioso*, dei *Registri generali*, del *Campione d'ambito civile e penale*, delle *Esecuzioni penali* per un totale di oltre 439.000 unità archivistiche, con una media di circa 500 unità a versamento, risultato della diversa sensibilità messa in campo dagli istituti archivistici. In esecuzione del disposto del Rdl 10 agosto 1928, n. 2034, una circolare dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato aveva diffuso un «*elenco di massima delle carte da eliminarsi*»⁵, che per lungo tempo fu l'unica indicazione ufficiale dedicata alle operazioni di selezione negli archivi giudiziari: valutando tuttavia gli atti oggi conservati negli Archivi di Stato – e quelli ancora presenti in molti archivi di deposito – si deduce che tali indicazioni furono, fortunatamente, spesso disattese, visto il loro carattere particolarmente radicale. Che la conservazione dei fascicoli processuali penali delle Preture costituisse, tuttavia, un problema particolarmente delicato è rappresentato anche da un pronunciamento della Giunta superiore degli archivi, compendiato da una circolare della Direzione Generale degli Archivi di Stato nel 1968⁶ che raccomandava la massima cautela nel destinare al macero tale documentazione. Pur ammettendo la possibilità di proporre per lo scarto i fascicoli anteriori al 1931 e, a partire da dieci anni dopo l'annessione al Regno d'Italia, dei territori ove si trovavano le Preture interessate, si invitava ad analitiche operazioni di selezione al fine di escludere dal macero «*tutti quei fascicoli che [potessero] presentare interesse storico anche locale, sia per la qualità delle persone implicate nel processo, sia per la natura di determinati reati, rispondenti a tipiche situazioni ambientali e sociali*» o di «*rilevanza politica, quale può riscontrarsi nei processi per sciopero, oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, diffamazione, ingiuria, divulgazione di stampa clandestina etc*», ricorrendo nei casi dubbi alla riproduzione microfotografica o destinando a conservazione permanente gli atti nel caso di «*perdita totale o parziale di materiale documentario di altri uffici giudiziari vicini*». Non infrequente è stata dunque la conservazione integrale di serie come quelle dei processi penali e civili, delle tutele, della volontaria giurisdizione ecc.

⁵ Poi inserito nella *Raccolta a cura del Provveditorato generale dello Stato delle disposizioni e norme per lo scarto degli atti inutili e superflui degli archivi di Stato*, Roma, Ipzs, 1954.

⁶ Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Divisione Affari tecnici archivistici, Circolare n. 1 del 9 gennaio 1968.

Dopo il 1989 il nuovo assetto giudiziario prevede l'istituzione della Pretura circondariale e delle dipendenti sezioni distaccate, che conservarono competenza giurisdizionale in materia civile e penale sul medesimo territorio o comunque su quello trasformato a seguito di accorpamenti di sedi senza presidio o sopprese. Per quanto concerne gli archivi pretorili, nel 1989 una circolare del Ministero di grazia e giustizia⁷ prevede espressamente che l'archivio per il settore amministrativo e civile rimanesse, così come prima, presso le singole sedi, sia distaccate sia circondariali, mentre per il settore penale fu necessario tener conto delle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale con l'istituzione dell'ufficio della Procura circondariale presso la Pretura e con i conseguenti trasferimenti di documentazione penale presso le sedi circondariali. L'attuazione della riforma del 1989⁸, accanto alle preture circondariali e alle sezioni distaccate, prevede preture senza presidio di cancelleria e "preture sopprese". Le preture senza presidio, sprovviste di personale, furono destinate a essere aggregate alla Pretura circondariale o alla sezione distaccata e a essere sede di attività giudiziaria solo in via episodica: gli atti si sarebbero dovuti trasferire presso le sedi aggreganti valendo, in linea di principio, lo stesso criterio per le preture sopprese; nonostante ciò, non mancano a tutt'oggi casi di archivi pretorili rimasti in locali di pertinenza comunale, presso le antiche sedi, che attendono ancora il versamento nei competenti Archivi di Stato, reso sovente impossibile dalla congestione dei depositi.

Tribunale

Il quadro della documentazione dei Tribunali versata negli Archivi di Stato risulta più omogeneo rispetto a quello delle Preture, con 115 uffici giudiziari rappresentati sui 155 previsti dall'ordinamento precedente il 2012, anche se non mancano difformità, soprattutto in relazione all'età degli atti versati, in molti casi anche molto risalenti, o alla loro natura. Da un punto di vista quantitativo si stima che dal 1960 al 2014 siano state versate circa 890.000 pezzi (tra faldoni, registri e pacchi), per una media di circa 1200 unità a operazione di versamento. Oltre 460.000 unità sono costituite dalla seconda copia degli *Atti di Stato civile* e dei relativi allegati, per le quali fino al 2002 è stato in vigore l'obbligo di deposito presso le cancellerie dei Tribunali. Tale documentazione, ancora in gran parte da acquisire da parte degli Archivi di Stato, costituisce una massa ingentissima sulla quale non è possibile intervenire con operazioni di scarto, stante la prassi diffusa di non procedere all'aggiornamento degli atti sulla scorta degli allegati trasmessi dai Comuni e conservati a parte.

La saturazione degli spazi dei depositi dei Tribunali e degli Archivi di Stato, pur invitati in passato a procedere al versamento di tali atti⁹, richiederebbe senz'altro lo studio di soluzioni *ad hoc* quali l'approntamento di depositi decentrati, a livello circondariale o, meglio ancora, distrettuale. Nell'ultimo quindicennio sono state inoltre versate circa 10.000 unità relative alle consultazioni elettorali che, al pari degli *Atti di Stato civile*, rappresentano ancora una massa ingente di documentazione da acquisire da parte degli Archivi di Stato. Il gruppo di lavoro si è orientato in

⁷ 21 aprile 1989, prot. 62/4/8/1.

⁸ Legge 1° febbraio 1989, n. 30, *Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate*.

⁹ Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione Archivi statali, Circolare n. 49/81, prot. 2.977/8901.16 del 31 marzo 1981.

direzione di una proposta di modifica del massimario di scarto degli atti elettorali risalente al 1984 e opera della competente Direzione generale del Ministero dell'interno, individuando possibili attività di scarto tanto nella documentazione da versare quanto di "scarto interno" agli Archivi di Stato.

Da un punto di vista qualitativo si rileva, per le carte dei Tribunali, la tendenza a una maggiore cautela conservativa: i versamenti hanno riguardato organiche serie processuali d'ambito civile e penale, con consistenti nuclei di documentazione che il gruppo di lavoro ha individuato invece come proponibili per il macero e che potrebbero essere dunque oggetto di procedure di scarto interno, quali i fascicoli del *Campione civile e penale* o quelli relativi alle procedure di *Esecuzioni mobiliari* o, ancora, nell'ambito del *Contenzioso civile*, quelli dei *Decreti ingiuntivi*, che costituiscono una massa ingente di documentazione. A queste vanno aggiunte le carte dei "fascicoli di parte", eliminabili a norma del codice di procedura civile¹⁰ dopo un breve lasso di tempo ma, come è stato possibile rilevare, frequentemente lasciate nelle cancellerie dei Tribunali. Si raccomanda in questi casi la sollecitazione da parte dei presidenti dei Tribunali per effettuare questo scarto prima delle operazioni di versamento e si sottolinea la necessità dello scarto interno nel caso di versamenti che abbiano compreso tale tipo di documentazione.

In anni recenti va segnalata inoltre la pratica, talora adottata da alcune Commissioni di sorveglianza, di procedere a robuste campionature per i fascicoli d'ambito penale, tanto di natura dibattimentale che istruttoria. L'importanza di tale documentazione quale fonte per lo studio dell'Italia repubblicana e di fenomeni quali la violenza politica, invitano tuttavia alla massima cautela per la documentazione prodotta almeno fino al 1989, anno dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, rammentando altresì l'importanza di procedere rapidamente all'acquisizione integrale delle carte delle Corti di assise – in molti casi ancora conservate presso le cancellerie penali. La soppressione di 31 tribunali e di 220 sezioni distaccate di Tribunale stabilita nel 2012 (in molti casi eredi del patrimonio documentario di istituzioni giudiziarie attive fin dall'età preunitaria) non sempre ha comportato il versamento negli Archivi di Stato delle carte non più occorrenti alla nuova sede aggregante.

¹⁰ Rd 28 ottobre 1940, n. 1443, art. 169; Rd 18 dicembre 1941, n. 1368, art. 144 quater (aggiunto con dlgs 2 febbraio 2006 n. 40, art. 19, comma 1/g).

Procura della Repubblica presso il tribunale

Rispetto ai versamenti delle carte dei Tribunali, le Procure della Repubblica sono decisamente meno rappresentate negli Archivi di Stato: fra il 1960 e il 2014 risultano acquisite dall'Amministrazione archivistica le carte di 80 Procure sulle 155 previste dall'ordinamento previgente al 2012. Assai più contenuta è di conseguenza la mole della documentazione versata, con circa 17.000 unità archivistiche per una media di circa 100 a operazione di versamento, in virtù anche della particolare natura degli archivi delle Procure, fino al 1989 in gran parte costituiti da registri (come i registri di *Esecuzione delle sentenze*; registri penali previsti dal vecchio rito; rubriche degli imputati e delle parti lese; registri degli ordini di cattura; registri degli ordini di scarcerazione). Più rara, ma non meno rilevante per la ricerca storica, la presenza di altre serie per le quali è importante procedere all'acquisizione: a titolo di esempio, i fascicoli delle *Esecuzioni penali*, quelli degli *Internamenti* su istanza del pubblico ministero (i cosiddetti "alienati", tanto in Procura quanto in Tribunale) o i procedimenti archiviati dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 76 del cpp del 1931, serie che si protrae fino al 1944. Assai più rara la presenza del *Carteggio riservato della segreteria del procuratore capo* che comunque, laddove ancora conservato, andrebbe senz'altro acquisito. Si segnalano invece nuclei, anche consistenti, dei registri modello 60, contenenti le copie di atti registrati presso le Conservatorie immobiliari e trasmesse quindicinalmente alle Procure per ragioni di monitoraggio e controllo, che qui si propongono per lo scarto, anche interno, soprattutto in presenza dei corrispondenti versamenti delle omologhe serie delle Conservatorie del registro immobiliare.

Le modifiche introdotte dal nuovo codice di procedura penale del 1989 hanno segnato uno spartiacque nella storia degli archivi delle Procure, presso le quali hanno cominciato a sedimentarsi serie sempre più cospicue di fascicoli contenenti documentazione, come quella degli atti "ripetibili", non più inviata al Tribunale (contro imputati noti, contro ignoti, relativi a fatti non costituenti reato), ormai preponderanti e di sempre più difficile gestione logistica. La pressione quantitativa delle carte occorsa dopo il 1989 – aggravata dall'acquisizione delle carte delle Procure presso le Preture circondariali, istituite in quell'anno e sopresse nel 1999 – non ha praticamente trovato riscontro nei versamenti, tranne rare eccezioni, nelle quali si sono talvolta operate robuste campionature, ad esempio dei fascicoli contro ignoti. Analogamente a quanto osservato per i Tribunali, la soppressione di 31 Procure non ha praticamente comportato l'acquisizione dei relativi archivi da parte degli Archivi di Stato a causa della congestione dei depositi.

Corte di appello

La mappa delle Corti di appello le cui carte risultano acquisite dagli Archivi di Stato è pressoché completa, pur permanendo le consuete disparità cronologiche, con versamenti rimasti fermi ad anni molto risalenti: dal 1960 risultano aver effettuato versamenti 21 Corti di appello su 23, oltre a quelle di alcune corti sopresse nel 1923 (Lucca, Macerata, Modena e Parma), per un totale di circa 16.000 unità di conservazione con una media di circa 200 a operazione di versamento.

Qualitativamente si tratta in gran parte di *Sentenze civili e penali*, atti delle sezioni particolari (magistratura del lavoro, sezione agraria, tribunale delle acque; minorenni) e atti relativi alle

procedure di riabilitazione. Più rare, ma importantissime per la ricerca storica, sono serie quali i fascicoli personali dei magistrati, dei funzionari e dei cancellieri; gli atti relativi alle ispezioni degli uffici giudiziari del Distretto, i fascicoli relativi ad adozioni e ai minorenni, i carteggi relativi all'organizzazione degli uffici giudiziari del Distretto; le carte delle Commissioni di appello di epurazione, che dovranno senz'altro essere acquisite.

Procura generale presso la Corte d'appello

Dal 1960 al 2014 risultano aver provveduto al versamento delle proprie carte 15 Procure generali su 23, per un totale di circa 18.000 unità e con una media di circa 500 a versamento, in molti casi assai risalenti. Qualitativamente si tratta in gran parte di fascicoli delle *Esecuzioni penali* (si segnala come necessaria la contestuale acquisizione delle relative rubriche), di provvedimenti in materia di *Stato civile*, dei fascicoli del personale degli uffici del Distretto. Di rilievo ai fini della ricerca storica, ma presente solo in pochissimi istituti, il *Carteggio riservato del procuratore generale*.

Tribunale dei minorenni

Per il Tribunale dei minorenni, al 2014 risultano acquisite, a partire dal 1977-1982, le carte di quattordici tribunali su ventisei¹¹: Ancona (2); Bari (3); Bologna (1); Brescia (3); Cagliari (1); Catanzaro (1); Firenze (2); Genova (3); Messina (2); Reggio Calabria (1); Salerno (1); Torino (3); Trieste (2); Venezia (1) per un totale di circa 8800 unità costituite in gran parte da procedimenti penali. I versamenti più consistenti sono stati relativi a circa 1300 unità.

I CRITERI DI SELEZIONE

Si è rivelata particolarmente ardua la definizione di criteri di selezione per documentazione la cui gestione è sempre più onerosa a causa della pressione quantitativa seguita alle recenti modifiche procedurali, soprattutto nel processo penale, ed è destinata a mantenere una perdurante importanza tanto per l'attestazione e la tutela dei diritti dei cittadini o per la certificazione di obblighi soddisfatti, quanto per il ruolo di imprescindibile testimonianza storica dei fenomeni sociali e politici, dei quali offre uno spaccato imprescindibile. Per tal motivo, evitando di indulgere verso scelte influenzate da principi come quelli «*del poco spazio e della poca moneta*», e dunque nella linea del deliberato finale della Commissione Cibrario nel 1870¹², per la conservazione a termine si propongono gruppi organici di serie particolarmente voluminose destinate a una più o meno rapida obsolescenza giuridico-amministrativa, perché ritenuti poco significativi e la cui attestazione resta nei registri e nelle loro rubriche, entrambi a conservazione illimitata. Massima importanza è stata invece attribuita alla conservazione di talune serie che, pur ingenti da un punto di vista quantitativo e talora in passato sovente destinate allo scarto, non possono essere proposte per il macero, stante la rilevanza delle situazioni giuridiche individuali o del quadro sociale collettivo in esse rappresentate: è il caso, ad esempio, dei fascicoli del *Contenzioso civile* del Tribunale ordinario (si

¹¹ Tra parentesi tonda il numero dei versamenti.

¹² *Sul riordinamento degli Archivi di Stato. Relazione della Commissione istituita dai Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione con decreto 15 marzo 1870*, vedi <http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Studi/cibrario.pdf> (verifica 15 gennaio 2018).

pensi alle procedure relative a separazioni, successioni o adozioni) o del *Contenzioso penale*, finanche nella fase istruttoria, come testimoniano i fascicoli degli Uffici istruzione o quelli delle Preture. In tale documentazione – oggi conservata di solito presso gli Uffici del giudice dell’indagine preliminare (Gip), istituiti nel 1989 – sono reperibili preziose informazioni, ad esempio, sull’evoluzione della sensibilità nei confronti di reati ambientali; sul ruolo svolto negli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso dai cosiddetti “pretori d’assalto”; sul fenomeno della diffusa violenza politica di quel medesimo torno di anni che funge da cornice agli eventi ancor più gravi poi testimoniati negli atti delle Corti d’Assise, come pure su altre tematiche di centrale interesse. Occorre tuttavia osservare che in varie sedi si è purtroppo già proceduto a massicce operazioni di scarto o a robuste campionature di tali atti, spesso eseguite con parametri non chiaramente esplicitati. La definizione esplicita e motivata di tali scelte è invece sempre raccomandata.

La difficoltà di individuare degli efficaci criteri di campionamento in relazione a documentazione serializzata solo da un punto di vista formale, ma assai variegata quanto ai suoi contenuti, ha orientato il gruppo di lavoro a far ricorso con molta cautela a tale criterio di selezione e a prediligere la conservazione o la distruzione integrale della maggior parte delle serie documentarie, con talune eccezioni. In alcuni casi si suggeriscono criteri di campionamento basati sull’individuazione dei fascicoli di maggiore consistenza, a fronte di serie standardizzate, composte generalmente da fascicoli di ridottissima consistenza, come ad esempio nel caso dei fascicoli delle cause di lavoro dibattute dinanzi al Tribunale ordinario o di quelli relativi ai patteggiamenti discussi dinanzi al Gip o al giudice dell’udienza preliminare (Gup) secondo il rito penale del 1989. Un altro criterio di campionamento suggerito è quello “qualitativo”, ipotizzato come alternativo alla conservazione integrale della documentazione, per i fascicoli delle cause civili, delle cause penali della Pretura, del Tribunale, dei procedimenti istruttori e contro ignoti degli Uffici istruzione attivi presso i Tribunali fino al 1989. Partendo dalla consultazione dei *Registri generali* di tali organi è infatti possibile procedere all’individuazione preliminare e alla selezione o allo scarto di alcune fattispecie di procedimenti, la cui rilevante quantità e ripetitività (si pensi ad esempio in ambito penale ai procedimenti per furto o, in quello civile, alle controversie in materia di locazione e sfratti) hanno sempre costituito un motivo di disagio per le Commissioni di sorveglianza, interessate correttamente a salvaguardare gli atti di maggiore rilevanza giuridico-amministrativa e di interesse storico. Tale operazione, pur onerosa e realizzabile attraverso specifici progetti (ad esempio l’impiego del Servizio civile nazionale e la realizzazione di specifici accordi con l’Amministrazione della giustizia), pare la sola in grado di contemperare le esigenze logistiche delle amministrazioni coinvolte, quelle della tutela e quelle della ricerca storica. Soprattutto i processi penali, di cui nei testi sovente si lamentano gli scarti integrali in epoche più o meno remote, costituiscono infatti una fonte di indubbio interesse storico per indagini di carattere politico, sociale, economico.

Come osservato nella *Relazione sullo scarto di atti degli uffici statali* della Direzione generale degli Archivi di Stato, di poco successiva all’emanazione del dpr 30 settembre 1963, n. 1409,

una grande serie di reati e contravvenzioni infatti presenta una rilevanza nettamente politica, ad esempio, i processi per scioperi, percosse, lesioni, risse, tumulti, diffamazione, divulgazione di stampa clandestina, e tutti quelli configurati in molti titoli dei libri II e III del C.P. Inoltre gli stessi fascicoli processuali contro ignoti non possono ritenersi di trascurabile importanza se si pensa che rivelano la vita quotidiana delle popolazioni cui si riferiscono, e possono rappresentare una fonte di studi di natura criminologica o comunque sociale, in ispecie in quei luoghi dove è più

scarsa l'esistenza di altra documentazione. È pur vero che esistono fonti collaterali che, nel caso specifico sono rappresentate dalle raccolte delle sentenze, ma queste sono compilate in genere sui moduli prestabiliti in modo sintetico e stringato, con riferimenti puntuali agli articoli del codice, ma pochi cenni sull'antefatto e sulle circostanze (pp. 54-58).

Tali considerazioni appaiono ancor più condivisibili alla luce degli eventi che hanno attraversato il nostro Paese nel corso degli anni Settanta e Ottanta e data la difficoltà di procedere all'acquisizione delle carte degli organi di pubblica sicurezza come le Questure, o di controllo politico-sociale, come le Prefetture.

La valutazione dello stato dei versamenti ha evidenziato le difformità ancora rilevabili nella mappa della documentazione già nel dominio degli studiosi: in molti casi non risultano ancora conferite agli Archivi di Stato territorialmente competenti serie molto risalenti (anche al XIX secolo) e particolarmente rilevanti, quali quelle delle Corti straordinarie di Assise, in seguito trasformate in Sezioni speciali di Corte d'Assise, e delle relative sezioni istruttorie chiamate a giudicare e ad indagare, nell'immediato dopoguerra, i reati di collaborazionismo. Richiamando e ampliando il divieto di procedere allo scarto di atti relativi al 1940-1945¹³, il gruppo di lavoro ha ritenuto necessario ribadire in generale la necessità della conservazione integrale della documentazione anteriore al 1960, attuando rapidamente i versamenti negli Archivi di Stato e, in ogni caso, a procedere con estrema cautela nell'individuare atti di quel periodo da proporre eventualmente per il macero.

OSSERVAZIONI SULLA SELEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PENALE¹⁴

Per i procedimenti riferiti al vecchio rito, in generale si è ritenuto di tener ferma per tutti gli organi la conservazione illimitata delle carte precedenti il 1960 non ancora versate e, per le successive, dei *Carteggi riservati* dei presidenti, dei *Registri generali* e delle loro *Rubriche*, delle *Sentenze* e dei fascicoli del Tribunale e della Corte d'assise, così come dei fascicoli degli ex Uffici Istruzione per le istruzioni formali e sommarie concluse con archiviazione o con sentenza di non doversi procedere (NDP), nonché i relativi registri. Per la documentazione riferita a istruzioni sommarie serie C (atti relativi a possibile evento delittuoso) eventualmente ancora esistenti presso gli archivi degli attuali Uffici GIP si prevede una campionatura basata sulla qualità dei procedimenti.

Si è ritenuto inoltre di conservare permanentemente gli atti del Tribunale di sorveglianza e i fascicoli delle *Esecuzioni* degli uffici della Procura e della Procura generale, strettamente connessi tra loro nelle procedure di applicazione della pena.

Per i procedimenti conclusi in base al Codice di procedura penale in vigore dal 1989, posta per tutti gli organi giudiziari la conservazione illimitata dei *Carteggi riservati dei presidenti*, dei *Registri generali* e delle *Sentenze*, dei fascicoli del Tribunale di sorveglianza e di quelli degli Uffici esecuzioni delle Procure e delle Procure generali. Per la Procura si prevede la conservazione dei *Primi esami atti* a dieci anni dalla loro definizione e la conservazione illimitata per i fascicoli contro noti relativi

¹³ Prescritto a partire dalla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 90570/34691/1.1.2 del 23 aprile 1958.

¹⁴ Data la complessità del flusso documentario tra gli organi giudiziari, conseguenza del passaggio al Codice di procedura del 1989, si raccoglie in questa nota una sintesi specifica per la documentazione penale.

sia ai procedimenti archiviati dal Gip sia a quelli rinviati a giudizio; in caso di rinvio, data la consuetudine di tenere in Procura copie degli atti trasmessi in Tribunale indicati dal Gup e aggiunti al fascicolo del Gip ai sensi del Codice di procedura penale, si ritiene di comprendere tali copie nella conservazione illimitata, non considerandosi realistica una loro enucleazione/distinzione da quelli progressivamente prodotti in dibattimento. La scelta di mantenere la conservazione integrale illimitata per questa tipologia di documentazione delle Procure, malgrado la loro imponente dimensione quantitativa, si deve alla potenziale – e in molti casi verificata – rilevanza storica degli atti ripetibili e/o comunque prodotti dalla Procura ma non trasmessi in dibattimento.

Per far fronte all'emergenza dettata da una produzione sempre più voluminosa e ingombrante, aldilà del criterio adottato per una conservazione a campione, occorre individuare e conservare senz'altro gli atti relativi a controversie di particolare rilievo storico-sociale o che consentano di mettere in luce mutamenti e differenze giuridico-procedurali. È evidente che una selezione di questo tipo si rivela assai difficoltosa e onerosa alla luce dei rammentati mutamenti procedurali a partire dal 1989 ma, in particolare per le Procure, per il futuro potrebbero essere gettate le basi di una selezione *a priori* per mezzo di un "manuale di gestione" che comporti al momento dell'archiviazione la segnalazione alle cancellerie, da parte dei magistrati investiti delle cause, dei casi più rilevanti distinguendo i fascicoli con fattispecie di reato molto comuni, caratterizzate da marcata serialità, da quelle che per alcuni aspetti peculiari – ad esempio la dimensione dell'indagine, la qualità delle persone coinvolte, l'eco mediatica o aspetti di innovazione giuridico-procedurale – siano degni di essere destinati a conservazione permanente.

L'impegno di tali operazioni è da considerarsi nel quadro della consapevolezza che la centralità della documentazione cartacea dovrà essere riconfigurata alla luce della conservazione del "processo telematico" proveniente dall'applicazione del TIAP (Trattamento Informatico degli Atti Processuali) come gestore documentale unico nazionale¹⁵. Specifica attenzione dovrà essere inoltre riservata alle procedure di digitalizzazione della documentazione cartacea, laddove effettuate, e alla loro coerenza con i parametri CAD¹⁶ in base a quanto indicato dalla Direzione Generale Archivi¹⁷.

Per i fascicoli della Procura contro ignoti e per quelli relativi a fatti non costituenti reato si prevede in generale un tempo di conservazione di dieci anni dalla loro definizione ma la conservazione illimitata di fascicoli selezionati secondo criteri di consistenza quantitativa e qualitativa, salvo diverse decisioni locali relative a specifici procedimenti che, pur da scartare secondo tali criteri, siano ritenuti rilevanti e/o da versare anticipatamente¹⁸.

Illimitata è la conservazione dei fascicoli del Tribunale (salvo la possibile selezione qualitativa proposta dalle Commissioni di sorveglianza), e della Corte d'Assise presso il Tribunale, compresi quelli dell'Ufficio Gup per il rito abbreviato, mentre per i fascicoli dei patteggiamenti si prevede la conservazione a trent'anni e illimitata per campionatura, stante l'esistenza della serie delle relative sentenze.

Lo stesso termine si prevede per i fascicoli del Giudice di pace.

¹⁵ Circolare Ministero della Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, 26 gennaio 2016.

¹⁶ Dpcm 21 marzo 2013; 3 dicembre 2013; 13 novembre 2014 art. 3, 4, 9, 10.

¹⁷ Circolare n. 40/2015.

¹⁸ Ai sensi del dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 41 comma 2.

Per il Tribunale dei minorenni si prevede la conservazione illimitata dei fascicoli processuali (salvo la possibile selezione qualitativa proposta dalle Commissioni di sorveglianza); per la relativa Procura si seguono i criteri dei procedimenti contro noti della Procura presso il Tribunale.

Ferma restando la conservazione illimitata dei *Registri generali* identificati dai diversi modelli indicati nelle tabelle allegate, si ritiene di conservare almeno per trent'anni gli altri registri, di cui non si prevede il versamento agli Archivi di Stato e la cui conservazione oltre tale limite negli archivi degli uffici giudiziari può essere valutata negli specifici casi. Per queste serie è richiesta inoltre l'analisi dell'applicazione del Sistema informativo di gestione dei registri penali, nato nel 1989 come Re.Ge. e sviluppato come Re.Ge. relazionale, il cui funzionamento è iniziato dal 2003/2004. L'applicazione non contestuale e non uniforme sul territorio nazionale richiede una verifica "sul campo" e l'elaborazione di specifiche linee guida per la conservazione di tale documentazione.